

Decreto n. 6057 - Anno 2016 Prot. 175801 del 16.9.16

Il Direttore del Dipartimento

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329 ed in particolare l'articolo 27, commi 7, 8 e 9 e l'articolo 47;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con D.R. 17 luglio 2013, n. 721 ed in particolare gli articoli 8, 17 e 18;

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze, emanato con D.R. 30 gennaio 2013 n. 92 ed in particolare gli articoli 4,6 e 18;

VISTA la lettera prot. 123838 datata 14 settembre 2016 a firma del Rettore con oggetto "Rinnovo composizione Giunta del Dipartimento e CIA";

DECRETA

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1

(Indizione delle elezioni dei Coordinatori delle Sezioni e degli altri componenti della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche)

- 1. Sono indette per il 2 novembre 2016 le elezioni dei Coordinatori delle Sezioni e degli altri componenti elettivi della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, di seguito indicati:
- a) un professore ed un ricercatore eletti all'interno di ciascuna Sezione;
- b) un rappresentate del personale tecnico-amministrativo;
- c) due rappresentati degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti
- 2. Le operazioni di voto avranno luogo presso l'Aula 1.02 dell'edificio D4 del Polo delle Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Firenze dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00.
- 3. L'eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 4, comma 2 del presente decreto avrà luogo il 9 novembre 2016 nello stesso luogo e nello stesso orario indicati nel comma 2 del presente articolo.

Articolo 2

(Seggio elettorale)

- 1. Il seggio elettorale sarà composto dal prof. Roberto Bartoli, con funzioni di Presidente, dal prof. Andrea Cardone e dalla prof.ssa Paola Felicioni, con funzioni di Segretario.
- 2. I componenti del seggio provvederanno allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, redigendo apposito verbale.

Capo II Elezioni dei Coordinatori delle Sezioni

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo)

1. I Coordinatori delle Sezioni sono eletti dai Professori e ricercatori la cui adesione alla



Sezione sia stata deliberata dal Consiglio del Dipartimento ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento di ateneo dei Dipartimenti e dell'articolo 4, comma 4 del regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche.

2. Sono eleggibili i Professori, ordinari e associati, aderenti alla Sezione ai sensi del comma precedente.

Articolo 4 (Maggioranza richiesta per l'elezione)

- 1. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, per l'elezione dei Coordinatori delle Sezioni è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione.
- 2. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del presente decreto.
- 3. Le votazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono valide se vi prendano parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Capo III Elezione degli altri componenti della Giunta

Articolo 5 (Elettorato attivo e passivo)

- 1. I componenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del presente decreto sono eletti dai professori e ricercatori aderenti alla Sezione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente decreto.
- 2. I componenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) del presente decreto sono eletti dal personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento tra i rappresentanti di detto personale nel Consiglio di Dipartimento.
- 3. I componenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) del presente decreto sono eletti da e tra gli studenti, dottorandi ed assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche.

Articolo 6

(Modalità di voto e maggioranze richieste per le elezioni)

- Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ogni elettore può votare per un nominativo per le rappresentanze di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del presente decreto. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- 2 La votazione è valida se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Firenze, 16.09.2016

Per il Direttore
IL VICE DIRETTORE
Prof. Francesco Cingari